

OGGETTO: D.G.R. Lombardia n. 4837 del 07/06/2021

In data 10/06/2021 è stata pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 23 la D.G.R. n. 4837 del 07/06/2021 **“Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”**.

Le linee guida intendono fornire agli operatori una serie di indirizzi finalizzati da un lato ad **agevolare ed uniformare l’applicazione delle disposizioni introdotte dal dell’art 271, comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, dall’altro a favorire la sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità al fine di ridurre gli impatti sull’inquinamento atmosferico.

Quindi tutti gli impianti con autorizzazione A.I.A. o A.U.A. sono obbligati ai sensi del D.Lgs. 102/2020, entro il 28/08/2021, a:

- fare una verifica delle sostanze “classificate” emesse in atmosfera;
- se presenti, produrre una relazione con le valutazioni per sostituire tali sostanze o le motivazioni tecniche ed economiche che impediscono attualmente tale sostituzione.

1) **Quali sono le sostanze/miscele oggetto di indagine?**

Le sostanze/miscele da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art 271, comma 7 bis sono dettagliate nella Tabella 1 della suddetta D.G.R.:

- sostanze/miscele **cancerogene, tossiche o mutagene;**
- sostanze/miscele **con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;**
- sostanze/miscele **sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).**

Sostanze/miscele individuate dall’art. 271 c7 bis	Considerazioni	Indicazioni su come recuperare l’informazione sulla classificazione
Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360):	Si tratta delle sostanze/miscele Cancerogene, Mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la Riproduzione – le cosiddette CMR - classificate nelle categorie di pericolo 1A o 1B ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP: elenco completo: H340 – Può provocare alterazioni genetiche. H350 – Può provocare il cancro. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto. H350i - Può provocare il cancro se inalato H360F – Può nuocere alla fertilità. H360D – Può nuocere al feto.	ALLEGATO VI del Reg. 1272/2008 - CLP, PARTE 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze Scheda di sicurezza (SDS) – P.TO 2 ‘identificazione dei pericoli’.

	H360FD – Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. H360Fd – Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H360Df – Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata	Si possono ricondurre alle sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), come definite secondo i criteri dell’Allegato XIII del Reg. REACH come Persistenti, Bioaccumulabili. Si può ragionevolmente ritenere che tali sostanze rientrino già tra quelle ‘estremamente preoccupanti’.	Le sostanze (“SVHC”) sono singolarmente identificate ai sensi dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il loro elenco, periodicamente aggiornato dall’ECHA (European Chemical Agency), è disponibile al seguente link:
sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Si tratta di sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio gli interferenti endocrini) – ex articolo 57f del REACH.	https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table Inoltre nelle schede di sicurezza sono riscontrabili indicazioni circa la presenza di sostanze nei punti 2 e/o 15

Tabella 1 – sostanze/miscela oggetto di indagine ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c.7bis

L’indagine dovrà riguardare le sostanze/miscela utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione.

Sono trascurabili, ai fini della presente valutazione, le sostanze/miscela utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo (riferiti alla singola sostanza/miscela e all’intero stabilimento) sono **inferiori a 10 kg/anno**.

2) Campo di applicazione ed esclusioni

Non sono tenuti alla trasmissione della relazione:

- i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni nel cui ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera **non vengono utilizzate le sostanze/miscela individuate nella Tabella 1** seppur rientranti nei regimi autorizzativi A.I.A. e A.U.A.;
- attività di cui all’art. 272 1 “scarsamente rilevanti” in quanto non soggette ad autorizzazione;
- attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 “autorizzazioni per attività in deroga”.

3) Contenuti della relazione

- **verifica della presenza di sostanze/miscela rientranti nella Tabella 1 nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera;**

- **analisi della disponibilità di alternative:** tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale e delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà e ragguaglierà nella relazione da presentare all'Autorità Competente circa la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato.;
- **fattibilità tecnica ed economica degli interventi:** tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, il Gestore proseguirà la predisposizione della relazione con un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate.

4) Tempistiche

La relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla Tabella 1 **deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia / Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC o secondo le modalità da queste eventualmente definite):**

- nel caso di **stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/20** (del 28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021** *;
- nel caso di **una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate** nel ciclo produttivo, **entro tre anni** dalla **modifica della classificazione** e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 7576/2017;
- **ogni cinque anni**, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di **rilascio o rinnovo** dell'autorizzazione.

* *Stante la complessità che può richiedere l'analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 102/20, si ritiene che, fermo restando la necessità di trasmettere, ove previsto, la relazione nei tempi indicati è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg. per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 gg. dalla richiesta da parte del Gestore.*

5) Sanzioni

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. cioè:

[...] chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro [...].

Gallarate, lì 21/06/2021

Studio Ingegneria Noemi Milani S.r.l. SB